

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO  
— COMMERCIO CON L'ESTERO

26.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano ( <i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i> ) (2205) . . . . .	237
PRESIDENTE . . . . .	237, 238
ALIVERTI . . . . .	238
FEDERICI . . . . .	238
MILANI . . . . .	238
SERVADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	238
ZANINI, <i>Relatore</i> . . . . .	237, 238
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (2705) . . . . .	239
PRESIDENTE . . . . .	239, 240
ERMINERO, <i>Relatore</i> . . . . .	239
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	240

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2205).**

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1973.

L'onorevole Zanini ha facoltà di svolgere la relazione.

ZANINI, *Relatore*. Con il disegno di legge al nostro esame si intende abrogare l'articolo 6 della legge n. 1032 del 1954, istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano: Le altre stazioni sperimentali sono disciplinate da un regio decreto del 1923 che dispone che alle spese di gestione lo Stato deve concorrere con contributo ordinario non inferiore all'onere che la stazione sostiene per il trattamento economico del personale di ruolo. Questa disposizione vale dunque per tutte le stazioni tranne, inspiegabilmente, per quella del vetro, poiché la legge del 1954 prevede che il Ministero dell'industria assuma direttamente il personale di ruolo, ma altresì stabilisce che la stazione stessa debba rimborsare l'onere anticipato anno per anno dal Mi-

La seduta comincia alle 10,15.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1974

nistero, mentre alle altre spese di gestione provvedono le imprese industriali che ricorrono alle prestazioni della stazione sperimentale (si tratta prevalentemente di imprese piccole e medie che non possono disporre di propri laboratori di ricerca); alle restanti spese provvedono in una certa misura gli enti locali. Con il testo pervenutoci dal Senato si dispone opportunamente l'abrogazione dell'articolo 6 della legge istitutiva della stazione sperimentale per il vetro di Murano, perché non vi è ragione di riservare a questa stazione un trattamento differenziato rispetto alle altre. Si tratta di eliminare una condizione di gestione privatistica, nella misura in cui il progresso tecnologico esige che questi enti debbano avere un carattere pubblicistico sotto il controllo del Ministero con la garanzia di un adeguato finanziamento statale.

Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, emendato conformemente al parere espresso dalla V Commissione bilancio; si tratta di una modifica necessaria, che invito la Commissione ad accogliere.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MILANI.** Qual è attualmente l'ammontare complessivo dei contributi dello Stato per tutte le 8 stazioni sperimentali?

**ZANINI, Relatore.** 960 milioni.

**MILANI.** Ed in cosa consiste la questione dei 31 milioni di rimborso per quanto riguarda la stazione di Milano?

**ALIVERTI.** C'è un contributo di 80 milioni annui in più per il personale di ruolo.

**FEDERICI.** Per quanto ci riguarda, si tratta soprattutto di mettere in evidenza, anche in base al fatto che è stata recentemente approvata la legge sulla denominazione d'origine del vetro di Murano, l'opportunità che questa stazione sperimentale acquisti una funzionalità maggiore di quella avuta sino ad oggi, ed anche una maggiore capacità operativa. Questo provvedimento mi sembra pertanto opportuno per due motivi: come diceva l'onorevole Zanini, per una parità di trattamento anche dal punto di vista tecnico-amministrativo, con le altre stazioni sperimentali ed in secondo luogo — aggiungo io — nella speranza che la Stazione sperimentale del vetro possa in futuro operare in modo più fun-

zionale e con una maggiore controllo pubblico. Desidero infine ricordare che, in base alla legge sulla denominazione di origine del vetro di Murano, abbiamo affidato alla Stazione sperimentale del vetro dei compiti precisi, in rapporto a precise esigenze emerse nel corso della discussione sulla legge stessa.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**SERVADEI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Mi rimetto a quanto ha detto il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

È abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1972, l'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente articolo 1, prevista in lire 31 milioni per ciascuna degli anni 1972 e 1973, sarà compensata mediante corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A seguito ed in conformità del parere espresso dalla V Commissione bilancio, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

« La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente articolo 1, prevista in lire 31 milioni per l'anno finanziario 1972, sarà compensata a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio

1955, n. 64. La minore entrata, prevista in lire 31 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, sarà compensata rispettivamente a carico e mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (2705).

**PRÉSIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi ».

Onorevoli colleghi, mentre attendiamo che ci giunga il parere della VI Commissione, possiamo intanto ascoltare la illustrazione del provvedimento.

L'onorevole Erminero ha facoltà di svolgere la relazione.

**- ERMINERO, Relatore.** Il problema dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi gassosi sta assumendo un'importanza sempre più rilevante, anche perché tale stoccaggio in serbatoi non naturali comporta oneri non indifferenti. Per le sue caratteristiche di non comprimibilità, il gas viene immagazzinato in giacimenti in parte esauriti, con una adeguata quantità di gas all'interno per consentire la spinta di uscita. In generale il gas viene immagazzinato in giacimenti collocati in vicinanza delle principali zone di consumo, e la iniezione per lo stoccaggio avviene durante il periodo di minor consumo stagionale, oppure nelle ore giornaliere in cui il consumo stesso è minimo. Per comprendere la necessità dello stoccaggio, basta osservare l'annuale fluttuazione del diagramma di carico delle vendite che, oltre a presentare una zona di massima richiesta in inverno ed una minima in estate, mostra anche caratteristiche fluttuazioni giornaliere. D'altra parte, le riserve di gas spesso si trovano ubicate lontano dai centri di consumo, rendendo necessario il trasporto del gas per lunghe distanze

attraverso una rete di gasdotti e centrali di compressione molto costose. Gli stoccaggi, quindi, devono essere in grado di soddisfare le richieste che eccedono la capacità di fornitura con il metanodotto; quando invece la fornitura del metanodotto eccede la quantità richiesta dal mercato; il *surplus* viene stoccato nei giacimenti utilizzati per tale scopo.

Oltre all'aiuto fornito dalle attrezzature di trasporto nel sopperire alle sempre variabili necessità di mercato, lo stoccaggio dà al sistema di trasporto una maggior sicurezza di emergenza: un gran volume di gas ubicato presso l'area di consumo, può essere reso disponibile istantaneamente in modo da rimpiazzare il flusso dei gasdotti.

In Italia il problema degli stoccaggi è sorto solo da pochi anni, ma è già stata affrontata in molti altri Paesi appunto a causa soprattutto della distanza spesso esistente tra le zone di consumo e di quelle di produzione.

Oltre all'utilizzazione di nuove risorse concentrate nella piattaforma continentale adriatica che potranno servire anche zone di lontano consumo, la produzione attuale italiana si aggira su circa 14 miliardi di metri cubi l'anno, corrispondenti all'incirca a 14 milioni di tonnellate di petrolio, che ricoprono il 13-14 per cento del nostro consumo nazionale. Inoltre è importante rilevare che è in corso una fornitura di metano dalla Libia, per circa 3 miliardi di metri cubi l'anno e che, nei primi mesi dell'anno in corso, è prevista l'entrata in funzione dei due grandi metanodotti dalla Russia e dall'Olanda, ciascuno dei quali dovrebbe assicurare una fornitura di 6 miliardi di metri cubi l'anno. È stato infine di recente stipulato dall'ENI un contratto con l'Algeria, che prevede la fornitura di 12 miliardi di metri cubi l'anno, che verranno inviati attraverso un metanodotto che dovrebbe essere pronto nel 1978, e per il quale si prevede la posa dei primi tubi nello Stretto di Messina entro il prossimo giugno. Nell'insieme dunque l'Italia potrà disporre, negli anni 80, di 30-35 miliardi di metri cubi di metano, che copriranno all'incirca il 13 per cento del fabbisogno nazionale annuo. Si tratta di una fonte energetica, inoltre, che ha il vantaggio di essere in parte nazionale, ed in parte in possesso di altri Paesi europei.

Le ragioni tecniche che esigono la disponibilità di una adeguata capacità di stoccaggio per il metano, consistono essenzialmente nella notevole modulazione dei consumi, ove si pensi che attualmente la punta massima dei consumi invernali si aggira al 160 per cento della portata media degli impianti, e quella

minima in estate, sul 40-50 per cento della portata stessa. Inoltre, a fronte di queste notevolissime modulazioni del consumo, sta lo afflusso costante dei grossi quantitativi di metano di importazione attraverso i grandi metanodotti europei. Si pensi che il metanodotto proveniente dall'Olanda, realizzato dall'ENI, è lungo 810 chilometri dalla frontiera olandese, dei quali 490 in Germania, 160 in Svizzera, 160 in Italia; quello proveniente dalla Russia misura 775 chilometri dalla frontiera cecoslovacca, dei quali 385 in Austria e 390 in Italia: queste distanze esigono che il flusso del metano sia mantenuto costante e senza interruzioni per tutto il corso dell'anno. Dobbiamo inoltre considerare una rete operante in Italia pari a 11.000 chilometri che può offrire la massima redditività agli impianti esistenti nel paese.

Con il provvedimento in discussione si è ritenuto di regolamentare per il momento esclusivamente lo stoccaggio di gas naturale per i motivi di urgenza connessi alla prossima entrata in esercizio dei grandi metanodotti europei e conseguenti problemi tecnici sopra accennati. Il problema delle scorte strategiche degli idrocarburi e gas metano potranno essere valutati in modo diverso: secondo dati presuntivi avremo possibilità pari al 50 per cento circa della produzione italiana attuale e al 20 per cento di quella prevista per la fine degli anni 70. Lo stoccaggio di gas naturale è dunque urgente perché si devono utilizzare i contratti già in corso. D'altronde tale stoccaggio presenta indubbe caratteristiche di semplicità e sicurezza che derivano dal fatto che si utilizzano depositi naturali già ben conosciuti nelle loro caratteristiche geologiche e tenuti sotto controllo dalle competenti autorità minerarie da lungo tempo. Occorre ricordare che i giacimenti in questione non sono caverne o vani vuoti nel terreno, bensì conglomerati di materiali porosi, in genere sabbie, racchiusi da altri materiali impermeabili, in genere rocce, a profondità che si aggirano attorno ai 2000 metri: nessuna variazione è quindi prevista per la morfologia del terreno a seguito della immissione di gas. Del resto la immissione avverrà attraverso gli stessi pozzi che sono serviti per la coltivazione del giacimento e attraverso queste stesse attrezzature avverrà poi il prelievo dei contingenti stoccati. Occorre anche ricordare che i giacimenti che possono essere utilizzati per questo tipo di stoccaggio non sono totalmente esauriti perché occorre che vi sia tuttora una pur piccola quantità di gas che garantisca la spinta di uscita.

Gli esami preliminari compiuti dalle competenti autorità minerarie dell'ENI hanno già individuato un certo numero di giacimenti in via di esaurimento fra quelli esistenti, idonei a questo scopo; sono una decina, ubicati al nord, al centro e al sud d'Italia, quindi ben piazzati rispetto alle maggiori aree di consumo e con caratteristiche tecniche ideali per questo tipo di attività. Inoltre, i campi individuati per questo scopo sono fra quelli più noti, in quanto da più lungo tempo in esercizio; basti pensare a quello famoso di Cortemaggiore scoperto nell'ormai lontano 1957.

Il provvedimento in esame intende regolare la materia sulla base delle esperienze di paesi come la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e la Germania tenendo però conto della specifica situazione italiana ed in particolare della esclusiva all'ENI nella pianura padana che, anche per quanto riguarda lo stoccaggio, è già sostanzialmente implicita nella legge istitutiva dell'ente. Il provvedimento non è quindi innovatore né modificativo della legge 10 febbraio 1953 istitutiva dell'ENI; esso ovviamente tiene conto dei successivi arricchimenti della legge stessa, particolarmente della legge 21 luglio 1957, n. 613, relativa alla ricerca e alla coltura di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale (medio e alto Adriatico). Gli articoli non presentano difficoltà particolari, per cui mi esimo da una loro illustrazione analitica.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole relatore e comunico che la VI Commissione finanze e tesoro, chiamata stamane ad esprimere il parere sul provvedimento in esame, ha deliberato di chiedere la proroga prevista dall'articolo 73, secondo comma, del Regolamento. Ritengo pertanto opportuno rinviare il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

*(Così rimane stabilita).*

#### **Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032, isti-

---

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1974

---

tativa della Stazione sperimentale per il vetro di Venezia-Murano » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2205):

Presenti e votanti . . . . . 23

Maggioranza . . . . . 12

Voti favorevoli . . . . . 23

Voti contrari . . . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aiardi, Alverti, Allegri, Balzamo, Bastianelli, Bernardi, Biagioni, Capra, Catanzariti,

Colucci, Costamagna, Damico, D'Angelo, Erminero, Fibbi Giulietta, Fioret, Girardin, Laforgia, Matteini, Milani, Misasi, Tocco e Zanini.

**La seduta termina alle 11.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO